

SETTORE 6

Pianificazione, progettazione e manutenzione stradale - Concessioni - Espropri

Dirigente del Settore: Ing. Carlo CRISTINI

Responsabile del Servizio : Geom. Eugenio IEZZI tel. 0871-4083300

DETERMINAZIONE N. DT - 232 del 03/03/2014

OGGETTO : Procedimento dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. 387 del 29.12.2003. Istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto eolico per la produzione di energia elettrica da ubicarsi in località "Colle del Vento" nel Comune di Civitaluparella (CH), nonché opere connesse ricadenti nei Comuni di Montelapiano (CH), Monteferrante (CH) e realizzazione nuova stazione elettrica 150 kV nel Comune di Villa Santa Maria (CH): Valutazione e Pronuncia dell'Autorità Espropriante ai sensi degli artt. 11 comma 2 e 16 comma 12 del del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SET6

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 3, e dell'art. 192 del TU - D.Lgs n.267/2000, adotta la seguente determinazione

Premesso che:

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;

che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità espropriante", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;

che in relazione alla realizzazione di un impianto eolico e opere connesse in località "Colle del Vento" Comuni di Civitaluparella (CH), Montelapiano (CH), Villa Santa Maria (CH) e Monteferrante (CH), per la produzione di energia elettrica della potenza complessiva pari a 20 la Regione Abruzzo ha delegato, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio

dell'Amm.ne Prov.le di Chieti i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;

che con deliberazione n. 449 del 16/07/2012 la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la Conferenza Permanente Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009 agli atti della Regione;

che in data 23/10/2013 è stata stipulata Convenzione, con Rep. DA13/227, tra la dott.ssa Iris Fiacco in rappresentanza della Regione Abruzzo, in qualità di Dirigente del Servizio Politica Energetica, e l'ing. Carlo Cristini in rappresentanza dell'Amministrazione Provinciale di Chieti, in qualità di Dirigente del Settore 6, con la quale si delega al competente Servizio dell'Amministrazione Provinciale i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01), fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;
- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

- che con "Avviso Pubblico", n. di prot. 48605 del 05/11/2013, il Dirigente del Settore 6, ing. Carlo Cristini, ha avviato il procedimento espropriativo;

che il richiamato "Avviso Pubblico" è stato notificato alla Società proponente "Civitaluparella Wind" che ha provveduto a pubblicare a proprie spese l'Avviso suddetto con pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale "ITALIA OGGI" e sul quotidiano a diffusione locale "IL TEMPO - Abruzzo e Molise" nonché mediante affissione presso l'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo ovvero Civitaluparella, Montelapiano, Monteferrante e Villa Santa Maria e sul sito informatico della Regione Abruzzo in data **20 novembre 2013**;



che I proprietari degli immobili interessati dagli espropri e dagli asservimenti, ed ogni altro diretto interessato al procedimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del richiamato Avviso Pubblico potevano presentare in forma scritta le proprie eventuali osservazioni in merito al procedimento di che trattasi al seguente indirizzo: Provincia di Chieti -Settore 6 - Ufficio Espropri, via Discesa delle Carceri, 1 - 66100 Chieti con l'avvertenza che in difetto o in caso di ritardo si sarebbe proceduto senza tener conto delle eventuali osservazioni tardive;

Constatato che dal 3 dicembre 2013 fino al 31 dicembre 2013 sono pervenute al Servizio Espropri n. 40 osservazioni da altrettante persone e/o ditte interessate dal procedimento espropriativo e/o di asservimento, come appresso riportate;

Evidenziato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 12 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., "L'autorità espropriante si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato." con obbligo dell'Amm.ne stessa di pronunciarsi sulle osservazioni e controdeduzioni eventualmente formulate.

RILEVATO che sono state presentate le seguenti osservazioni scritte:

Osservazione n. 1

LEMME Rocco

Protocollo n. 52730 del 03/12/2013

Osservazione in Sintesi: Rettifica diversa titolarità nei registri catastali.

Osservazione n. 2

DI FRANCO Nicolino

Protocollo n. 55771 del 19/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali da essa provocata.

Osservazione n. 3

TINTO Maria Anna

Protocollo n. 55774 del 19/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n. 4

PAVIA Alfredo

Protocollo n. 55776 del 19/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n. 5

IANNAMICO Ruggero

Protocollo n. 55779 del 19/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n. 6

ZAPPA Pasqualino

Protocollo n. 55782 del 19/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera e contestuale segnalazione circa il tipo di coltura praticata sui suoli.

Osservazione n. 7

DE LIBERATO Domenica

Protocollo n. 55786 del 19/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000 - si rileva che la dichiarante è erede della Sig.ra Lalli Concetta.

Osservazione n. 8

SCHIEDA Pasquale

Protocollo n. 55790 del 19/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.



Osservazione n.9

SALOMONE Nicola

Protocollo n. 55935 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario all'apposizione del vincolo in quanto imprenditore agricolo - si fa espressa richiesta di indennizzo - Si rileva che il dichiarante è imprenditore agricolo a titolo principale; inoltre lo stesso è affittuario di altre particelle soggette al procedimento.

Osservazione n.10

DANIELE Daniela

Protocollo n. 55938 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

Osservazione n.11

DE LOLLIS Galizio

Protocollo n. 56066 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.

Osservazione n.12

SALVATORE Enrico

Protocollo n. 56077 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n.13

ROSSI Rita

Protocollo n. 56079 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario all'apposizione del vincolo in quanto imprenditore agricolo - si fa presente la stipula di un contratto preliminare per la cessione delle aree - si segnala il tipo di coltura praticata sui suoli - si segnalano rischi di natura idrogeologica nell'area.

Osservazione n.14

GIORDANO Antonio

Protocollo n. 56081 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

Osservazione n.15

DI LELLO Francesca

Protocollo n. 56083 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

Osservazione n.16

GIORDANO Teresa

Protocollo n. 56084 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

Osservazione n.17

SALVATORE Rosina

Protocollo n. 56085 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n.18

DI CICCIO Antonino

Protocollo n. 56086 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.

Osservazione n.19

BALZANO Franz - Amm. Unico Old River srl

Protocollo n. 56087 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario all'apposizione del vincolo in quanto danneggerebbe l'unicum fondiario della Old River - si manifesta la disponibilità di valutare offerta per cessione bonaria solo se riferita all'intero insieme della proprietà tenuto conto degli investimenti già realizzati.



Osservazione n.20

Comitato Cittadino "La Difesa" - Pres. PESCHI Alba Loredana
Protocollo n. 56089 del 20/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali da essa provocata - si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000 - si evidenziano discrepanze in merito alla titolarità risultante dai registri catastali con i reali proprietari delle particelle poste nell'elenco; in oltre si richiama l'impossibilità dei proprietari di formulare osservazioni al piano particellare.

Osservazione n.21

IANNAMICO Nicola
Protocollo n. 56272 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n.22

FINAMORE Giuseppe
Protocollo n. 56275 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

Osservazione n.23

DI NUCCI Rocco
Protocollo n. 56278 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

Osservazione n.24

CRISANTE Maria
Protocollo n. 56282 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n.25

PESCHI Filippo
Protocollo n. 56292 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.

Osservazione n.26

DE LOLLIS Mariano
Protocollo n. 56294 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.

Osservazione n.27

DE LOLLIS Davide
Protocollo n. 56296 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000 - si rileva la rettifica della titolarità

Osservazione n.28

DE LIBERATO Filomena
Protocollo n. 56303 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.

Osservazione n.29

CIARICO Donata Maria
Protocollo n. 56307 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera in quanto si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.

Osservazione n.30

Consiglieri Comunali del Comune di Civitaluparella
Protocollo n. 56344 del 23/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali da essa provocata - si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000 - si evidenziano discrepanze in merito alla titolarità risultante dai registri catastali con i reali proprietari delle particelle poste nell'elenco; in oltre si richiama l'impossibilità dei proprietari di formulare osservazioni al piano particellare.

Osservazione n.31

COLAIZZI Antonio
Protocollo n. 56346 del 24/12/2013

Osservazione in Sintesi: Si rileva che sulle aree sono state condotte indagini geognostiche dalla Società DEA srl la quale non ha provveduto all'indennizzo dei danni; si chiede pertanto la liquidazione di detta indennità unitamente all'indennità di esproprio - si chiede che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue delle particelle interessate.

Osservazione n.32

SPAVENTA Antonio - SPAVENTA Oliva - SPAVENTA Nicola
Protocollo n. 56458 del 27/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per i rischi di natura idrogeologica e archeologica rilevati nell'area.

Osservazione n.33

DI CICCIO Luciana

Protocollo n. 56459 del 27/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n.34

Cooperativa Tre Laghi

Protocollo n. 56464 del 27/12/2013

Osservazione in Sintesi: Si rileva che i terreni sono strumentali all'attività della società - si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000.

Osservazione n.35

D'ULISSE Francesco

Protocollo n. 56466 del 27/12/2013

Osservazione in Sintesi: Si rileva che le aree sono condotte dal dichiarante in quanto erede del Sig. D'Ulisse Nicola -si fa espressa richiesta di indennizzo in termini non monetari.

Osservazione n.36

TAVANO Anna

Protocollo n. 56469 del 27/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera.

Osservazione n.37

DE LOLLIS Galizio

Protocollo n. 56470 del 27/12/2013

Osservazione in Sintesi: Si rileva che non è stata quantificata l'area da espropriare - si evidenziano nell'area le prescrizioni di cui alla L.353/2000 - si evidenzia la presenza di un affittuario sui fondi.

Osservazione n.38

CARBONETTA Mercurio Nicola per conto della Sig.ra DI FRANCO Maria Rosaria

Protocollo n. 56693 del 30/12/2013

Osservazione in Sintesi: Contrario alla realizzazione dell'opera per le ripercussioni ambientali e paesaggistiche.

Tutto ciò Visto, Evidenziato, Constatato e Rilevato, questa Amministrazione in qualità di Autorità Espropriante ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte e **valuta**, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 12 dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001, le osservazioni in premessa così come segue:



Osservazione n. 1

PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa disponendo l'aggiornamento della titolarità delle particelle osservate dal Sig. Lemme Rocco.

Osservazione n.2

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si coglie l'occasione per ricordare che, la successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita.

Si evidenzia quindi, secondo l'art. 456 e segg. del Codice Civile, che la successione si sarebbe dovuta aprire al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto; inoltre secondo il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e il Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006 "Imposta successioni e donazioni" convertito dalla Legge 286 del 24 novembre 2006 così come modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data del decesso.

Si chiede pertanto al Sig. Di Franco Nicolino, nato a Villa Santa Maria (CH) il 29/01/1958, erede del Sig. DI FRANCO Michele nato a Villa Santa Maria il 29/12/1925, ove non fosse già intervenuto, di procedere agli adempimenti di legge.

Osservazione n.3

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Inoltre, l'identificativo catastale citato non risulta appartenere al Piano Particellare: possibile errore da Foglio 20 part. 155 a Foglio 12 part. 154.

Si chiede pertanto alla Sig.ra Tinto Maria Anna di voler verificare e confermare quanto rilevato da codesto Ente.

Osservazione n.4

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura. Si evidenzia l'omissione alla nota di copia del documento di identità in corso di validità.



Osservazione n.5

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il teneno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Inoltre, l'identificativo catastale citato non risulta appartenere al Piano Particolare: possibile errore da Foglio 20 part. 154 a Foglio 12 part. 154.

Si chiede pertanto al Sig. Iannamico Ruggero di voler verificare e confermare quanto rilevato da codesto Ente.

Osservazione n. 6

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il teneno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Inoltre, l'identificativo catastale citato, ovvero Foglio 12 part. 544, non risulta appartenere, secondo i registri catastali, al Sig. Zappa Pasqualino .

Si chiede pertanto al Sig. Zappa Pasqualino di voler verificare e confermare quanto rilevato da codesto Ente.

Si evidenzia l'omissione alla nota di copia del documento di identità in corso di validità.

Osservazione n. 7

PERTINENTE IN PARTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Vi sono tuttavia delle osservazioni che forniscono nuovi e ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si comunica infatti che la destinataria originaria del procedimento era la Sig.ra Lalli Concetta nata a Civitaluparella il 21/04/1920, madre della Sig.ra De Liberato Domenica, deceduta in data 16 dicembre 2012.

Dalle Visure Catastali conenti, risultano espletate le operazioni di successione con conseguente aggiornamento degli intestatari catastali.

Si dispone quindi l'aggiornamento della titolarità delle particelle osservate dalla Sig.ra De Liberato Domenica.

Si evidenzia l'omissione alla nota di copia del documento di identità in corso di validità

Osservazione n.8

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento



Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Osservazione n.9

PERTINENTE IN PARTE

in quanto il Sig. Salomone Nicola dichiara di essere Imprenditore Agricolo a Titolo principale per cui, ai sensi degli artt. 40 comma 4 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m. ha diritto, per le aree non edificabili di cui risulti proprietario secondo i registri catastali, a un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata; tuttavia le dichiarazioni rese dal Sig. Salomone Nicola risultano incongruenti in quanto dai registri catastali le particelle censite in catasto terreni, Comune di Villa Santa Maria al Foglio 8 n. 623, 624 e 682 risultano intestate ad altre ditte catastali: si chiede pertanto di voler fornire idonea documentazione atta a dimostrare le legittimazione del titolo.

Inoltre, il Sig. Salomone Nicola dichiara di essere affittuario delle particelle censite in catasto terreni, Comune di Villa Santa Maria al Foglio 8 n. 678,679 e 680, al Foglio 10 n. 228,298, 356 e 357 nonché al Foglio 12 part. 151, 152, 153, 154, 155, 160, 163, 168, 170, 171 e 172 per cui ha diritto, ai sensi dell'art. 42 commi 1 e 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., ad una indennità aggiuntiva, determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., che per effetto della procedura espropriativa, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Si conclude che, al fine dell'erogazione dell'indennità aggiuntiva, dovrà essere prodotta idonea documentazione atta a dimostrare le dichiarazioni rese.

In merito all'indennizzo richiesto, si precisa che tale istanza non è procedibile in questa fase procedimentale; qualora lo si ritenesse opportuno, per le aree di cui risulti proprietario, il ricorrente potrà avvalersi dei dettami di cui all'art. 45 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., ovvero dell'art. 21 comma 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i.,

Osservazione n.10

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria.

Osservazione n.11

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.



Osservazione n.12

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si evidenzia l'omissione alla nota di copia del documento di identità in corso di validità.

Osservazione n.13

PERTINENTE IN PARTE

in quanto la Sig.ra Rossi Rita dichiara di essere Imprenditore Agricolo a Titolo principale per cui, ai sensi degli artt. 40 comma 4 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i. ha diritto, per le aree non edificabili di cui risulti proprietario secondo i registri catastali, a un'indennità aggiuntiva determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

In merito alla stipula di un contratto preliminare con la ditta Ecowatt per la cessione dei terreni, si precisa che tale istanza non è procedibile in questa fase procedimentale; qualora lo si ritenesse opportuno, il ricorrente potrà avvalersi, per le aree di cui risulti proprietario, dei dettami di cui all'art. 21 comma 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i.; tale istanza verrà evidenziata in sede di conferenza dei servizi.

In fase di definizione dell'indennità definitiva, saranno tenute in considerazione le dichiarazioni rese in merito alle colture effettivamente praticate.

In merito alle restanti osservazioni, le stesse si valutano come non pertinenti in quanto pongono delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Osservazione n.14

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Osservazione n.15

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria.



Osservazione n.16

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Osservazione n.17

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Osservazione n.18

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si evidenzia che secondo i registri catastali correnti, il Sig. Di Cicco Antonio non è più proprietario dell'immobile censito al N.C.T., Foglio 8 Part. 258 del Comune di Civitaluparella (CH). Si evidenzia l'omissione alla nota di copia del documento di identità in corso di validità.



PERTINENTE IN PARTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali, naturali e paesaggistici i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Vi sono tuttavia delle osservazioni che forniscono ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura con particolare riferimento volti alla stima definitiva di indennizzo; tali osservazioni saranno trasmesse al Proponente del procedimento espropriativo.

Si aggiunge inoltre, al fine di una più esaustiva disamina della procedura in atto che, così come riportato nel PUBBLICO AVVISO comunicato con pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale "ITALIA OGGI" e sul quotidiano a diffusione locale "IL TEMPO - Abruzzo e Molise" nonché mediante affissione presso l'Albo Pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, è fatto espresso riferimento alla natura del vincolo da apporre alle aree di proprietà della Old River srl.

Inoltre, come già riportato nel PUBBLICO AVVISO, copia degli elaborati progettuali con relazione di accompagnamento, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/01, sono depositati e potranno essere visionati presso il Settore 6 - Pianificazione e Manutenzione stradale -Concessioni - Espropri della Provincia di Chieti, con uffici in via Discesa delle Carceri, 1 -6610 Chieti.

Dalle ricerche effettuate, solo la particella censita nel Comune di Villa Santa Maria, Foglio 9, mappale 43 risulta ricompresa fra quelle a cui apporre il vincolo preordinato all'esproprio; dagli elaborati depositati, risulta infatti l'installazione di un Palo Poligonale (palificata aerea dell'elettrodotto) per cui l'area effettivamente sottratta risulta essere solo quella effettivamente occupata dai basamenti.

Per le restanti particelle indicate nell'osservazione, oltre che alla stessa part. 43 sopracitata, tutte risultano ricomprese nell'elenco per l'apposizione di sevitù coattiva di elettrodotto come da

D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., e Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici".



Osservazione n.20

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali e vincolistici i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Altresì l'osservazione pone obiezioni in ordine alla procedura di notifica; la necessità di garantire una corretta partecipazione degli interessati al procedimento relativo alla fase di dichiarazione di pubblica utilità, è stata espletata in maniera corretta secondo le forme dettate dalla legge in osservanza dei principi ribaditi dalla decisione del Cons. St. , sez. IV 22/06/2006 n. 3885 in quanto qualora l'Amministrazione sia costretta a ricorrere, a causa dell'elevato numero di soggetti espropriando a forme di avvisi pubblici sostitutivi di quelli individuali, gli stessi conterranno l'indicazione del proprietario catastale .

La procedura del PUBBLICO AVVISO, così come già riportato in premessa, è stata espletata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., in quanto "Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo.... Omissis".

Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., "L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni".

Pertanto tale procedura è da considerarsi valida anche per i residenti all'estero, non contemplando la norma difatti, forme diverse di pubblicità da quella adottata.

Vi è da aggiungere che tra gli scopi dell'avviso dell'avvio del procedimento vi è, oltre a quello di garantire una concreta partecipazione degli interessati al procedimento relativo alla fase della dichiarazione di pubblica utilità, anche quello della verifica effettiva della proprietà da parte dei soggetti che ricevano atti e/o comunicazioni del procedimento stesso in quanto è nota la natura non probatoria del catasto italiano; infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., "Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile".

Per i soggetti deceduti quindi (o presunti tali), non si ravvede una inadempienza dell'Autorità Espropriante bensì una inadempienza è ravvisabile nel soggetto Espropriato nelle figura dei suoi eredi.

Si coglie l'occasione per ricordare che, la successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita.

Si evidenzia quindi, secondo l'art. 456 e segg. del Codice Civile, che la successione si sarebbe dovuta aprire al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto; inoltre secondo il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e il Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006 "Imposta successioni e donazioni" convertito dalla Legge 286 del 24 novembre 2006 così come modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006, Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data del decesso.

Si chiede pertanto, ove non si fosse già intervenuti, di procedere agli adempimenti di legge.

Osservazione n.21

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la



procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Osservazione n.22

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Osservazione n.23

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria. Inoltre, l'identificativo catastale citato non risulta appartenere al Piano Particellare: possibile errore da Foglio 20 part. 165 a Foglio 12 part. 165.

Osservazione n.24

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il ne il Comune ne il Foglio di mappa ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria al Foglio 10.

Si chiede pertanto alla Sig.ra Crisante Maria di voler verificare e confermare quanto rilevato da codesto Ente.

Osservazione n.25

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Osservazione n.26

NON PERTINENTE

si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Osservazione n.27

PERTINENTE IN PARTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Vi sono tuttavia delle osservazioni che forniscono nuovi e ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.



Con Atto Pubblico del 16/09/2010 Nota presentata con Modello Unico n. 13139 .1/2010 in atti dal 18/10/2010 Repertorio n. : 64023 Rogante: SORRENTINI GIUSEPPE Sede: LANCIANO, si è dato atto al trasferimento della proprietà dell'area individuata in N.C.T. del Comune di Civitaluparella al Foglio 9 part. 29 dalla Sig.ra SCHIEDA Lucia nata a CIVITALUPARELLA il 14/04/1940 ai Sigg. DE LOLLIS Danilo nato a ATESSA il 24/05/1991 e DE LOLLIS Davide nato a VASTO il 14/07/1987.

Si dispone pertanto l'aggiornamento della titolarità delle particelle osservate dal Sig De Lollis Davide.

Osservazione n.28

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Osservazione n.29

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si evidenzia l'omissione alla nota di copia del documento di identità in corso di validità.

Osservazione n.30

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali e vincolistici i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Altresì l'osservazione pone obiezioni in ordine alla procedura di notifica; la necessità di garantire una corretta partecipazione degli interessati al procedimento relativo alla fase di dichiarazione di pubblica utilità, è stata espletata in maniera corretta secondo le forme dettate dalla legge in osservanza dei principi ribaditi dalla decisione del Cons. St., sez. IV 22/06/2006 n. 3885 in quanto qualora l'Amministrazione sia costretta a ricorrere, a causa dell'elevato numero di soggetti espropriando a forme di avvisi pubblici sostitutivi di quelli individuali, gli stessi conterranno l'indicazione del proprietario catastale .

La procedura del PUBBLICO AVVISO, così come già riportato in premessa, è stata espletata ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., in quanto "Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo.... Omissis". Inoltre, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., "L'avviso di avvio del procedimento è comunicato personalmente agli interessati alle singole opere previste dal piano o dal progetto. Allorché il numero dei destinatari sia superiore a 50, la comunicazione è effettuata mediante pubblico avviso, da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili da assoggettare al vincolo. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni".

Pertanto tale procedura è da considerarsi valida anche per i residenti all'estero, non contemplando la norma difatti, forme diverse di pubblicità da quella adottata.

Vi è da aggiungere che tra gli scopi dell'avviso dell'avvio del procedimento vi è, oltre a quello di garantire una concreta partecipazione degli interessati al procedimento relativo alla fase della dichiarazione di pubblica utilità, anche quello della verifica effettiva della proprietà da parte dei soggetti che ricevano atti e/o comunicazioni del procedimento stesso in quanto è nota la natura non probatoria del catasto italiano; infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., "Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceva la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto di comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile".

Per i soggetti deceduti quindi (o presunti tali), non si ravvede una inadempienza dell'Autorità Espropriante bensì una inadempienza è ravvisabile nel soggetto Espropriato nelle figura dei suoi eredi.

Si coglie l'occasione per ricordare che, la successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita.

Si evidenzia quindi, secondo l'art. 456 e segg. del Codice Civile, che la successione si sarebbe dovuta aprire al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto; inoltre secondo il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e il Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006 "Imposta successioni e donazioni" convertito dalla Legge 286 del 24 novembre 2006 così come modificato dalla



Legge 296 del 27 dicembre 2006, Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data del decesso.

Si chiede pertanto, ove non si fosse già intervenuti, di procedere agli adempimenti di legge.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Osservazione n.31 **PERTINENTE IN PARTE**

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti di diritto fra privati disciplinate dall'art. 1321 e segg. del Codice Civile in quanto trattasi di accordo di due parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Siffatte rivendicazioni pertanto non trovano ammissibilità nel procedimento in atto.

Vi sono tuttavia delle osservazioni che forniscono nuovi e ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Difatti, la richiesta da parte dell'espropriato di avvalersi dell'art. 16 comma 11 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., ovvero "... *Omissis*..." il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporre una agevole utilizzazione" risulta pertinente.

Pertanto si dispone l'annotazione della richiesta formulata dal Sig. Colaizzi Antonio

Osservazione n.32

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura. Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria.

Osservazione n.33

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria.

Inoltre, l'identificativo catastale citato non risulta appartenere al Piano Particellare: possibile errore da Foglio 20 a Foglio 12.

Si coglie l'occasione per ricordare che, la successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita.

Si evidenzia quindi, secondo l'art. 456 e segg. del Codice Civile, che la successione si sarebbe dovuta aprire al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto; inoltre secondo il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e il Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006 "Imposta successioni e donazioni" convertito dalla Legge 286 del 24 novembre 2006 così come modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006, Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data del decesso.

Si chiede pertanto alla Sig.ra Di Cicco Luciana, nata a Villa Santa Maria (CH) il 30/12/1959, erede del Sig. DI CICCIO Camillo nato a Villa Santa Maria (CH) il 10/03/1922, ove non fosse già intervenuta, di procedere agli adempimenti di legge.

Osservazione n.34

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Osservazione n.35

PERTINENTE IN PARTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione non pone obiezioni ma delle precisazioni ed una richiesta.

In merito alla richiesta di indennizzo non monetario avanzato dal dichiarante, si precisa che tale istanza non è procedibile in questa fase procedimentale; qualora lo si ritenesse opportuno, per le aree di cui risulti proprietario, il ricorrente potrà avvalersi dei dettami di cui all'art. 45 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., ovvero dell'art. 21 comma 2 del

D.P.R.8.06.2001 n. 327 e s.m.i.,

Vi sono tuttavia delle osservazioni che forniscono nuovi e ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura ovvero il



cambio della titolarità delle aree.

Si coglie l'occasione per ricordare che, la successione è lo strumento che permette agli eredi del defunto (il De Cuius) di subentrare allo stesso nella disponibilità di quanto da lui posseduto in vita.

Si evidenzia quindi, secondo l'art. 456 e segg. del Codice Civile, che la successione si sarebbe dovuta aprire al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto; inoltre secondo il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 "Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni" e il Decreto Legge 262 del 3 ottobre 2006 "Imposta successioni e donazioni" convertito dalla Legge 286 del 24 novembre 2006 così come modificato dalla Legge 296 del 27 dicembre 2006, Il termine per la presentazione della dichiarazione di successione è di 12 mesi dalla data del decesso.

Si chiede pertanto al Sig. D'Ulisse Francesco, nato a Toronto (Canada) il 21/09/1968, erede del Sig. D'Ulisse Nicola nato a Torricella Peligna (CH) il 04/05/1930, ove non fosse già intervenuto, di procedere agli adempimenti di legge.

Osservazione n.36

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Si precisa inoltre che l'osservazione risulta lacunosa in quanto non permette di individuare il Comune ove è accatastato il terreno: verosimilmente trattasi del Comune di Villa Santa Maria.

Inoltre, l'identificativo catastale citato non risulta appartenere al Piano Particellare: possibile errore da Foglio 20 a Foglio 12. Si evidenzia che il documento di identità non risulta essere valido poiché scaduto in data 01/12/2011.

Osservazione n.37

PERTINENTE IN PARTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Vi sono tuttavia delle osservazioni che forniscono nuovi e ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

Difatti il Sig. De Lollis Galizio dichiara che diverse sue proprietà sono state affittate (come dimostrato dalla copia dell'atto allegata all'osservazione avanzata) al Sig. De Lollis Luigino, nato ad Atessa (CH) il 13/03/1977 e che lo stesso quindi, in qualità di conduttore, ha diritto, ai sensi dell'art. 42 commi 1 e 2 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., ad una indennità aggiuntiva, determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4 del D.P.R. 8.06.2001 n. 327 e s.m.i., che per effetto della procedura espropriativa, sia costretto ad abbandonare in tutto o in parte l'area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.

Pertanto si dispone l'annotazione della richiesta formulata dal Sig. De Lollis Galizio.

Osservazione n.38

NON PERTINENTE

e si pronuncia in merito alla stessa sottolineando che l'osservazione pone delle obiezioni inerenti aspetti ambientali i quali sono stati già discussi e valutati dalla "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia" della Regione Abruzzo - Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con Giudizio n° 1506 del 29/06/2010 e Giudizio n° 1616 del 25/11/2010.

Pertanto, le osservazioni poste non forniscono nuovi o ulteriori elementi conoscitivi inerenti la procedura.

- 2) di stabilire che copia della presente Determina oltre ad essere affisso all'Albo pretorio della Provincia dovrà essere pubblicato sul BURA Regionale ed affisso agli Albi Pretori dei Comuni interessati dall'Opera in oggetto a spese della Società proponente "Civitaluparella Wind".

f.to

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Settore 6

(dott.ing. Carlo Cristini)

